

Avvocato sospeso? E' reato anche solo rivedere un atto redatto dal praticante

Annamaria Villafrate | 21 gen 2021

Per la Cassazione, commette reato di esercizio abusivo della professione l'avvocato sospeso che si limita a rivedere e correggere l'atto redatto dal praticante.



- [Esercizio abusivo della professione](#)
- [C'è esercizio abusivo se l'atto è redatto da un altro avvocato?](#)
- [Esercizio abusivo anche se il decreto è redatto dal praticante](#)

Esercizio abusivo della professione

Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione da parte di un avvocato sospeso dalla stessa, è sufficiente che costui revisioni il [decreto ingiuntivo](#) redatto dal praticante, non occorre infatti che ponga in essere lui direttamente la condotta vietata e neppure che eserciti atti tipici della professione in modo continuativo e organizzato. Queste le conclusioni contenute nella [sentenza](#) n. 1931/2021 (sotto allegata) della Cassazione a chiusura della vicenda che si va a illustrare.

La Corte d'Appello conferma la decisione del giudice di primo grado che ha condannato per esercizio abusivo della professione e per due truffe aggravate un avvocato.

Condotte commesse ai danni delle stesse persone e per le quali il giudice dell'impugnazione ha rideterminato la pena in 11 mesi di reclusione e 700 euro di [multa](#) dichiarati estinti per [prescrizione dei reati](#) residui.

C'è esercizio abusivo se l'atto è redatto da un altro avvocato?

L'imputato ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi al fine di ottenere l'annullamento della [sentenza](#).

- Con il primo motivo, in relazione al reato di esercizio abusivo della professione, l'imputato contesta la erronea applicazione dell'art. 348 c.p e dell'art 2. commi 5 e 6 della legge n. 247/2012, ritenendo di non aver posto in essere un atto tipico

della professione vietato durante il periodo di sospensione e di non aver esercitato attività professionale tipica con continuità, sistematicità e organizzazione.

L'attività relativa al [decreto ingiuntivo](#) per il recupero del credito infatti è stata svolta da un altro avvocato, che ha curato anche i rapporti con i clienti. Censura inoltre la motivazione della [sentenza](#) che ha attribuito erroneamente l'attività di redazione del [decreto ingiuntivo](#) allo stesso.

- Con il secondo motivo, relativo al capo d'imputazione che si riferisce alla prima condotta di [truffa](#) aggravata, il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p. perché i giudici non hanno considerato l'insussistenza dell'ingiusto profitto con danno altrui.
- Con il terzo, che si riferisce al secondo episodio di [truffa](#) aggravata, il ricorrente contesta nuovamente l'erronea applicazione dell'art. 640 c.p. perché il giudice non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'imputato, da cui è emerso che la somma non ha costituito "il provento di una [truffa](#), ma la richiesta di un legittimo compenso per l'attività professionale stragiudiziale svolta, a stesso dire del giudice, con esito favorevole."

Esercizio abusivo anche se il decreto è redatto dal praticante

La Corte di Cassazione si pronuncia sul ricorso dell'avvocato [imputato](#) con la [sentenza](#) n. 1931/2021 dichiarando il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno a esporre.

Per la cassazione il primo motivo relativo al reato di esercizio abusivo della professione contemplato dall'art. 348 c.p. è inammissibile perché il motivo sollevato invoca la rilettura del merito della vicenda, preclusa in sede di Cassazione.

Dall'esame degli atti è risultato in ogni caso che sia la redazione del decreto che il rapporto con i clienti è stato gestito dall'imputato. La rilevanza penale della condotta "non sarebbe stata inficiata neppure dalla circostanza, riferita dal solo imputato, che la bozza del ricorso sarebbe stata preparata da (omissis), praticante dello studio che si atteneva alle direttive di (omissis), privo di titolo idoneo: in ogni caso, quella bozza sarebbe stata corretta, rivista e fatta propria dal ricorrente, che poi la inviò alla società e quindi all'avvocato (omissis) limitatasi ad approvarne il contenuto (e pure la firma apocrifa)." Il ricorrente ha dunque compiuto un atto tipico della professione forense, che non si può considerare come mera consulenza legale.

La Corte precisa anche che, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, quel solo atto, anche se di natura istantanea ha rilevanza penale, in quanto secondo il

diritto vivente, il reato di esercizio abusivo della professione non richiede per la sua integrazione un esercizio continuativo e organizzato, bastando il compimento di un solo atto tipico o proprio della professione abusiva esercitata.

Manifestamente infondata la doglianza relativa alla condotta di truffa. L'imputato ha omesso di riferire di essere stato sospeso dall'attività, consentendogli così di ricevere l'incarico per il recupero credito, per il quale ha conseguito il profitto, ossia il compenso ricevuto e a cui non avrebbe avuto diritto. Priva di pregio anche la contestazione relativa all'altra condotta di truffa, avendo la corte dato credito alla versione dei fatti fornita dalle persone offese e non a quella dell'imputato, tra l'altro confusa e generica e con cui ha dichiarato di aver trattenuto legittimamente la somma in contestazione a titolo di compenso per l'attività svolta.

Leggi anche [Reato esercizio abusivo professione: fino a 3 anni di carcere e 50mila euro di multa](#)

[Scarica pdf Cassazione n. 1931/2021](#)

Fonte: [Avvocato sospeso? E' reato anche solo rivedere un atto redatto dal praticante](#) <https://www.studiocataldi.it/articoli/40892-avvocato-sospeso-e-reato-anche-solo-rivedere-un-atto-redatto-dal-praticante.asp#ixzz6kGsPINVB>
(da www.StudioCataldi.it)

Il ricorrente deduce che il pagamento della somma di 370 euro, a fronte del quale fu rilasciata regolare fattura, era stato richiesto a titolo di fondo spese per attivare la procedura monitoria, restando irrilevanti, ai fini della consumazione del reato, le successive assicurazioni fornite in ordine all'inizio della procedura esecutiva, al pari della mancata registrazione del decreto ingiuntivo, che configura un semplice inadempimento civile.

2.3 Reato *sub D*), di truffa aggravata commesso in danno della società **B**, in relazione alla ricezione di un assegno dell'importo di 1.934,00 euro, consegnato per il pagamento di una inesistente sanzione, in ipotesi irrogata dall'Università di Ferrara.

Anche per questo reato il ricorrente contesta la erronea applicazione della legge penale (art. 640 cod. pen.) e l'omessa motivazione, non avendo il giudice di appello valutato le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato, dalle quali è emerso che detta somma non costituiva "provento di una truffa ma la richiesta di un legittimo compenso per l'attività professionale stragiudiziale svolta, a stesso dire del giudice, con esito favorevole".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti, che sono nella sostanza reiterativi delle doglianze avanzate con l'atto di appello, disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione.

2. Quanto al primo motivo, inerente al reato ex art. 348 cod pen., la difesa, pur invocando un difetto di motivazione, ha chiaramente sollecitato un sindacato sul merito delle valutazioni effettuate, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Tuttavia, secondo il diritto vivente, è preclusa alla Corte di cassazione «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, *ex plurimis*, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 26009 del 09/10/2020, Furci, non mass.).

La valutazione dei dati probatori, il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze processuali, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli, in motivazione; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; da ultimo v. Sez. 2, n. 34051 del 24/11/2020, Pavone, non mass.).

I giudici di merito hanno privilegiato le dichiarazioni rese dai due soci della B (FC e GG), dal praticante JM e dall'avv. VM rispetto a quelle dell'imputato, evidenziando con adeguata motivazione il nucleo centrale delle citate deposizioni, alla luce delle quali è emerso con certezza che sia i soci che conferirono al ricorrente l'incarico per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo sia l'avv. M non erano al corrente che in quel periodo AB fosse sospeso dalla professione.

E' altrettanto pacifico che il rapporto con i clienti per la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo fu gestito interamente dal ricorrente, che fece firmare ai clienti il mandato a margine del ricorso quando non vi era indicato il nominativo dell'avv. M, come riferito dalla teste G (pag. 4 della sentenza di primo grado).

I giudici di merito non hanno omesso e tantomeno travisato le prove laddove hanno concluso che il ricorso fu predisposto dall'imputato, avendo valorizzato in primo luogo le dichiarazioni dei testi C e G, oblierate dalla difesa.

Inoltre, la Corte di appello ha osservato (pag. 8) che l'avv. M ricevette la bozza del ricorso, senza avere in alcun modo partecipato alla redazione della stessa, conclusione del tutto conforme alle dichiarazioni della teste, allegate al ricorso (pag. 16 delle trascrizioni: "non l'ho predisposto io...ho approvato il contenuto").

Nel momento in cui la teste riferì che l'atto era stato predisposto dallo "Studio" (pag. 15), come ricordato nel ricorso, è del tutto evidente che si riferisse allo "SB", come chiarito immediatamente dopo ("non so se materialmente JM si occupasse di fare i decreti ingiuntivi piuttosto che l'Avvocato B" - pag. 16).

Il praticante, però, come ricordato nelle sentenze di merito, per conto del ricorrente si recò soltanto presso la sede della società e successivamente presso lo studio dell'avv. M ; il dott. M ritenne che fosse stata questa ultima a preparare il ricorso sulla base di una mera deduzione ("non l'ho visto redigere, però vedo la carta intestata e insomma mi pare di riconoscere anche lo stile insomma" – pag. 13 delle trascrizioni, riportate anche dalla difesa).

E' del tutto incensurabile, dunque, la conforme valutazione dei giudici di merito in ordine al fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo fu predisposto da AB , il quale aveva l'esclusivo contatto con i clienti che gli avevano conferito l'incarico, ignari della sospensione e del coinvolgimento dell'avv. M (agli stessi ignota).

La rilevanza penale di detta condotta non sarebbe inficiata neppure dalla circostanza, riferita dal solo imputato, che la bozza del ricorso sarebbe stata preparata da M , praticante dello studio che si atteneva alle direttive di B , privo di idoneo titolo: in ogni caso, quella bozza sarebbe stata corretta, rivista e fatta propria dal ricorrente, che poi la inviò alla società e quindi all'avv. M , limitatasi ad approvarne il contenuto (e pure la firma apocrifa).

Con la redazione del ricorso per decreto ingiuntivo il ricorrente, dunque, ha compiuto un atto tipico ed esclusivo riservato alla professione forense, per nulla riconducibile ad un'attività di consulenza legale, che – in base anche alle disposizioni della legge n. 247 del 2012 – esula dagli atti tipici della professione se non svolta in modo continuativo.

In proposito condivide il Collegio il principio espresso da questa Corte in una fattispecie analoga a quella di cui si tratta, secondo il quale costituisce esercizio abusivo della professione legale lo svolgimento dell'attività riservata al professionista iscritto nell'albo degli avvocati, anche nel caso in cui l'agente, abbia fatto firmare l'atto tipico, da lui predisposto, da un legale abilitato: diversamente opinando, risulterebbe vanificato «il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell'affidamento dei terzi, laddove fosse ritenuto sufficiente un siffatto banale *escamotage* per consentire ad un soggetto non abilitato di operare in un settore attribuito in via esclusiva a una determinata professione» (così Sez. 6, n. 52888 del 07/10/2016, Ferrarini, Rv. 268581; da ultimo, nello stesso senso, v. Sez. 7, n. 29492 del 09/09/2020, emessa nei confronti dello stesso odierno ricorrente).

Nel contempo, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la rilevanza penale di quel solo atto, in quanto, secondo il diritto vivente, il delitto previsto dall'art. 348 cod. pen., avendo natura istantanea, non esige un'attività continuativa od organizzata, ma si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata (Sez. 2, n. 26113

del 07/05/2019, Conoscenti, Rv. 276657; Sez. 5, n. 24283 del 26/02/2015, Bachetti; Rv. 263905; Sez. 6, n. 11493 del 21/10/2013, dep. 2014, Tosto, Rv. 259490; Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori, Rv. 253272; Sez. 2, n. 43328 del 15/11/2011, Giorgini, Rv. 251376).

4. E' manifestamente infondato anche il motivo riguardante la truffa ascritta all'imputato al capo C), strettamente connessa alla vicenda sino ad ora esaminata.

Il ricorrente, infatti, non riferì ai soci della B di essere stato sospeso dalla professione e solo questo silenzio maliziosamente serbato su una circostanza decisiva gli consentì di ricevere dagli stessi l'incarico per il recupero di un credito della società e per la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo: per queste attività B conseguì il profitto, costituito dal compenso ricevuto, al quale non avrebbe avuto diritto, con pari danno per le persone offese, che pure furono indotte a consegnargli una somma di denaro per la registrazione del decreto, mai avvenuta.

5. Privo di ogni pregio è il motivo inerente alla truffa contestata al capo D). La sentenza impugnata ha evidenziato che le persone offese C e G, non costituitesi parti civili, hanno affermato che B ottenne fraudolentemente la consegna dell'assegno dell'importo di 1.934,00 euro, pari a quello di un'asserita sanzione pecuniaria irrogata dall'Università X, in realtà inesistente.

Entrambi i giudici, con adeguata motivazione, hanno espresso un giudizio di attendibilità delle suddette dichiarazioni, accertando l'assenza di elementi che facessero dubitare della loro obiettività e della credibilità delle persone offese, peraltro non parificabili ai riscontri esterni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (cfr., *ex plurimis*, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 3, n. 10378 del 08/01/2020, M., Rv. 278540, in motivazione; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104).

Invero neppure la difesa ha contestato detto giudizio, essendosi limitata a dedurre che la Corte di appello avrebbe omissso di valutare le dichiarazioni rese da B nel corso dell'esame, circostanza però contrastante con quanto risulta della sentenza impugnata, nella quale si osserva che "la versione dell'imputato, secondo la quale avrebbe legittimamente trattenuto la somma ivi in contestazione a titolo di compenso per l'attività svolta per B, è infatti recisamente smentita dalle serie di convergenti indicazioni desumibili dalle testimonianze della G e del C".

Trattasi di valutazione incensurabile, avendo i giudici di merito, con adeguata motivazione, dato credito alle dichiarazioni delle persone offese e non a quelle dell'imputato, peraltro assai generiche e confuse.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore

Piero Messini D'Agostini



Il Presidente

Matiilde Cammino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

18 GEN. 2021

IL



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE

Claudia Pianca

